

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE DI PORTOGRUARO DEL CLUB ALPINO ITALIANO - APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 01/04/2005 E DAL COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO IN DATA 02 FEBBRAIO 2008.

DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1) COSTITUZIONE

È costituita la sezione di Portogruaro del CLUB ALPINO ITALIANO, intitolata alla memoria del socio Rino Drigo.

Art. 2) DENOMINAZIONE

La sezione assume la seguente denominazione: Club Alpino Italiano – Sezione di Portogruaro "Rino Drigo".

Art. 3) SCOPI

1. Nell'ambito degli scopi generali del C.A.I., la sezione si propone, in particolare, di promuovere la frequentazione, lo studio e la conoscenza della montagna, anche con finalità solidaristiche.
2. Per il raggiungimento di detti scopi la Sezione provvede alla Sede sociale, cura la biblioteca, l'archivio cartografico e bibliografico, costituisce una dotazione di materiale alpinistico, organizza escursioni collettive estive ed invernali e favorisce quelle individuali; costruisce e tiene in efficienza rifugi, sentieri, segnavie ed ogni altra opera alpina; cura, anche associandosi con altre Sezioni, le pubblicazioni di carattere scientifico, culturale ed artistico e persegue quant'altro contemplato dal titolo I°, capo I° del Regolamento Generale.
3. La sezione non ha scopo di lucro.

DEI SOCI

Art. 4) CATEGORIE DI SOCI

I soci sono: benemeriti, ordinari, familiari, giovani, secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale.

Art. 5) ISCRIZIONE

1. Chi intende aderire al Club alpino italiano deve presentare domanda al consiglio direttivo della sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo – controfirmato da almeno un socio presentatore iscritto alla sezione – e deve pagare la quota di ammissione e la quota associativa annuale prevista per la categoria a cui chiede di far parte. Se minore di età la domanda deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà. Il consiglio direttivo della sezione decide sull'accettazione.
2. L'adesione è rinnovata automaticamente gli anni successivi con il pagamento della quota associativa annuale prevista per la categoria salvo che il Socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni per iscritto.
3. Chi intende aderire o rinnovare l'adesione come socio familiare deve autocertificare il nominativo del socio ordinario – iscritto alla stessa sezione – al quale è legato da vincoli familiari anche di fatto e con cui coabita.
4. Con la domanda il richiedente si impegna ad osservare le norme dello Statuto, del Regolamento Generale e di quello Sezionale, nonché quelle emanate dai competenti Organi Sezionali.
5. L'ammissione, in qualunque epoca dell'anno venga accordata ad insindacabile giudizio del Consiglio, ha effetto dalla delibera di ammissione, a meno che non si tratti di domanda presentata nell'ultimo bimestre, nel qual caso ha effetto per l'anno successivo, salvo contraria richiesta del Socio.
6. L'ammissione dà diritto al rilascio della tessera di riconoscimento, del distintivo e di una copia dello Statuto, del Regolamento generale e dell'ordinamento sezionale.

Art. 6) PAGAMENTO DELLE QUOTE

1. Il pagamento delle quote annuali deve essere fatto entro il 31 marzo di ogni anno. Trascorso detto termine il Socio è considerato moroso; l' accertamento della morosità è di competenza del consiglio direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione delle quote associative annuali arretrate.
2. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci. La morosità viene accertata dal Consiglio Direttivo dopo il 31 ottobre di ogni anno. Fino a tale data è possibile mettersi in regola con il pagamento della quota associativa maggiorata della penalità stabilita dal direttivo.

Art. 7) DIRITTI DEI SOCI

I soci ordinari, familiari e giovani hanno diritto di:

- a) ricevere le pubblicazioni Sociali a seconda delle rispettive categorie ed in conformità dei deliberati dai competenti Organi Sociali;
- b) partecipare alle Assemblee Sezionali con diritto al voto se di età superiore agli anni 18 e con diritto a ricoprire cariche sociali se maggiorenni ed iscritti al CAI da almeno due anni;
- c) frequentare la Sede Sociale ed usare la biblioteca, i materiali ed attrezzi in dotazione della Sezione, il tutto secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo anche con appositi regolamenti;
- d) partecipare alle manifestazioni indette dalla Sezione uniformandosi alle disposizioni relative;
- e) usufruire dei rifugi eventualmente gestiti dalla Sezione e, con parità, quelli della Sede Centrale e delle altre sezioni e sottosezioni a norma dei relativi regolamenti;
- f) fregiarsi del distintivo sociale e riceverne uno speciale se iscritti al Club alpino italiano ininterrottamente da 25, da 50, da 60 o da 75 anni.

DEGLI ORGANI SEZIONALI

Art. 8) ORGANI SEZIONALI

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 9) ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della sezione; è costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti.
2. L'assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno; le assemblee straordinarie ogni qual volta il Presidente della sezione lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta allo stesso Presidente da parte del CDC, del CDR, del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori dei conti della sezione, oppure da almeno un quinto dei soci maggiorenni della sezione, contenente gli argomenti da trattare. Il Presidente deve fissare la data dell'Assemblea stessa entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 10) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- a) adotta l'ordinamento e i programmi annuali e pluriennali della sezione;
- b) elegge i componenti degli organi della sezione e i delegati alla AD nel numero assegnato, tra i soci maggiorenni ordinari e familiari della sezione;
- c) delibera le quote associative e i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla sezione ed eccedente le quote stabilite dall'assemblea dei delegati;
- d) approva l'operato del consiglio direttivo e i bilanci d'esercizio, consuntivi e

- preventivi, della sezione;
- e) delibera l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili;
 - g) proclama i Soci iscritti al Club alpino italiano ininterrottamente da 25, da 50, da 60 o da 75 anni.

Art. 11) ARGOMENTI DA TRATTARE

Sono ammessi alla Assemblea Ordinaria tutti gli argomenti che il Consiglio direttivo ha iscritto nell'ordine del giorno.

Art. 12) CONVOCAZIONE

1. La convocazione delle Assemblee viene fatta dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da spedire ai Soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea e da affiggersi nella Sede Sociale. Nel caso di nomine o cariche sociali l'avviso deve portare i nomi degli uscenti.
2. L'avviso può contenere anche l'indicazione di una seconda convocazione da tenersi entro otto giorni dalla prima.

Art. 13) DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per votazione segreta a seconda delle decisioni della maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.
2. L'assemblea dei Soci è valida in prima convocazione con la presenza di almeno 50% + 1 dei Soci, ed in seconda convocazione con un numero qualsiasi di intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il presente regolamento prevede maggioranze diverse.
3. Le deliberazioni sono vincolanti per gli assenti e per i dissenzienti.
4. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta un altro Socio ed uno solo. La delega non può essere conferita al presidente, ai consiglieri ed ai revisori.
5. Le nomine alle cariche sociali si fanno con votazione segreta. A parità di voti è eletto il Socio più anziano di iscrizione al C.A.I. e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
6. L'Assemblea nomina di volta in volta il proprio Presidente. Il Presidente sceglierà il Segretario e due scrutatori, questi ultimi tra i Soci non ricoprenti cariche sociali.
7. Gli scrutini vengono effettuati durante l'Assemblea.
8. Il verbale dell'assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario e gli scrutini anche dagli Scrutatori.

Art. 14) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di gestione della sezione ed assolve alle seguenti funzioni:

- a) propone all'assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali della sezione; redige, collaziona e riordina le modifiche dell'ordinamento della sezione;
- b) pone in atto le deliberazioni della assemblea dei soci;
- c) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dall'assemblea dei soci; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio, consuntivi e preventivi, della sezione;
- d) delibera la costituzione di nuove sottosezioni;
- e) svolge qualsiasi altra funzione non espressamente riservata all'Assemblea od al Presidente.

Art. 15) COMPOSIZIONE

Il Consiglio direttivo è composto da 12 Consiglieri più il Presidente. Il Consiglio nomina, nel proprio seno, un vice-presidente ed un segretario che durano in carica fino alla scadenza del mandato e sono rieleggibili.

Art. 16) DURATA

1. Il mandato di Consigliere ha durata di 2 anni ed è rinnovabile. Per dare

continuità operativa al Consiglio, ogni anno verrà a scadere il 50% dei Consiglieri.

2. Il Consiglio dichiara scaduti dalla carica quei componenti che senza giustificato motivo non siano intervenuti per tre sedute consecutive.
3. Se il posto di un consigliere viene ad essere vacante, per qualsiasi causa, la sostituzione avviene secondo l'ordine della graduatoria dei risultati delle votazioni dell'ultima Assemblea. Il nuovo Consigliere verrà a scadere in relazione all'anzianità del sostituito.
4. Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare più della metà dei consiglieri il presidente convocherà l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Art. 17) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci o a richiesta di tre Consiglieri, di regola una volta al mese mediante avviso da comunicarsi almeno 8 gg. prima della seduta, salvo casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio, per essere valide, devono costituirsi con la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede.
3. Il verbale della seduta è redatto da un segretario nominato all'inizio di ogni seduta e firmato da questi e dal Presidente.

Art. 18) PRESIDENTE DELLA SEZIONE

1. Il presidente della sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale; assolve le seguenti funzioni specifiche:
 - a) convoca le sedute della assemblea dei soci; convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo;
 - b) presenta all'assemblea dei soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della sezione;
 - c) pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo.
2. Il candidato alla carica di presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a tre anni sociali completi.
3. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente, il quale ne fa le veci ad ogni effetto, e, in mancanza di questo, dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Sezione.
4. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di un altro mandato consecutivo.
5. In caso di dimissioni o di impedimenti permanenti il Vice Presidente assume le funzioni di Presidente fino alla prossima assemblea. In caso di impedimento anche del vice presidente l'Assemblea va convocata immediatamente dal Consigliere anziano o dal Presidente dei Revisori.

Art. 19) REVISORI DEI CONTI

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti. Dura in carica un biennio ed è rieleggibile.
2. Esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione; ne esamina i bilanci d'esercizio, consuntivi e preventivi, e riferisce all'assemblea dei soci.
3. Il collegio dei revisori dei conti assiste alle sedute della assemblea dei soci e del consiglio direttivo della sezione.
4. Decade dalla carica il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del consiglio direttivo.
5. In caso di decadenza dalla carica o di dimissioni di alcuno dei componenti il collegio, subentrerà il supplente più anziano di età. Qualora il Collegio non possa essere ricostituito nella sua interezza il Presidente della sezione dovrà

convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo collegio.

Art. 20) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 01 gennaio di ogni anno e si conclude il 31 dicembre dell'anno medesimo.

Art. 21) COMMISSIONI

1. Il consiglio Direttivo può procedere annualmente alla nomina, tra i Consiglieri ed i Soci, di speciali commissioni aventi competenza tecnica nei vari rami dell'attività sezionale, determinandone il numero dei componenti, le funzioni ed i poteri.
2. Può altresì chiamare singoli soci per incarichi vari di collaborazione.
3. Può infine emanare regolamenti particolari.

Art. 22) GRUPPI

La Sezione può, con deliberazione del consiglio Direttivo, autorizzare la costituzione di Gruppi di Soci aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico e organizzativo e ne determina la costituzione ed il funzionamento in armonia con le disposizioni del presente regolamento.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 23) SOTTOSEZIONI

La costituzione, la denominazione e lo scioglimento delle sottosezioni sono disciplinate dal Titolo VI – Capo III del Regolamento Generale.

Art. 24) MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche al presente regolamento devono essere deliberate dall' Assemblea validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno 50% + 1 dei soci e, in seconda convocazione, con un numero qualunque di intervenuti; in entrambi i casi con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 25) DIVIETI ED OBBLIGHI DELLA SEZIONE

1. I locali della Sezione non possono essere concessi, neppure temporaneamente, a terzi se non previo consenso del Consiglio Direttivo o, nei casi d'urgenza, del Presidente, né vi si possono tenere manifestazioni che contrastano con le finalità del Sodalizio.
2. Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.
3. Non sono ammesse iniziative o attività di singoli concomitanti con quelle ufficiali programmate dalla Sezione e intenzionalmente rivolte a danno della Sezione.
4. Alla sezione è fatto divieto di costituire gruppi di non soci; di stabilire e mantenere, al di fuori della propria zona di attività, rapporti diretti con enti autonomi o altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona di attività di altra sezione, senza aver richiesto ai CDR interessati la preventiva autorizzazione, che si intende concessa salvo tempestivo diniego.
5. La sezione è obbligata:
 - a) a presentare al CDR entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente e a trasmettere al CDR entro il 30 aprile di ogni anno copia dello stato patrimoniale della sezione e del conto economico dell'esercizio, con indicazione dell'importo delle quote sociali, stabilite per le diverse categorie di soci;
 - b) a trasmettere al direttore e al CDR entro trenta giorni dalle votazioni o dalla variazione l'elenco degli eletti negli organi della sezione e il recapito ufficiale;
 - c) a trasmettere al direttore e al CDR copia dell'ordinamento sezionale e delle sue modifiche, entro trenta giorni dalla adozione da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 26) SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE

1. L'assemblea dei soci della sezione ne può deliberare lo scioglimento con la

maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Il CDR delibera lo scioglimento della sezione nei casi previsti dal Regolamento generale e dal regolamento disciplinare. In caso di inerzia accertata, il CDC subentra d'ufficio con funzioni di supplenza e delibera, nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza dei fatti.

2. In caso di scioglimento della sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club alpino italiano.
3. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrato per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.
4. Lo scioglimento della sezione comporta il contemporaneo scioglimento delle sue eventuali sottosezioni. Queste, ove si verificano le condizioni previste all'articolo VI.I.1 del regolamento generale, possono richiedere la trasformazione in sezione. I soci mantengono la loro adesione al Club alpino italiano e chiedono il trasferimento ad altra sezione a loro libera scelta.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 27) NORMA RESIDUALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale e le norme emanate dai Competenti organi Sociali.

Art. 28) ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo.
2. Il Consiglio direttivo sezionale è autorizzato ad introdurre le modifiche che dovessero essere richieste dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo in sede di approvazione.